2024/2519

24.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2519 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2024

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 [1], in particolare l'articolo 32,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2) A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-209/22 [2] risulta opportuno sopprimere una voce dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

Z. FELDMAN

[1] GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

[2] Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 17 luglio 2024, *Shahla Makhlouf/Consiglio dell'Unione europea*, T-209/22, ECLI:EU:T:2024:498.

ALLEGATO

La voce seguente è soppressa dall'elenco riportato nella sezione A («Persone») dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:

«320. Shalaa Mohammed MAKHLOUF».